

Milano / Perugia,
29 settembre 2021

Regione Umbria
Direzione Salute e Welfare

C.a. Direttore
Dott. Massimo Braganti

A mezzo pec: direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

A mezzo mail: mbraganti@regione.umbria.it

**Oggetto: D.G.R. n. 867 del 20 settembre 2021 istitutiva del c.d. “Bonus Bebè Regionale”.
Discriminazione cittadini stranieri.**

Alla scrivente associazione - che opera nell'ambito della tutela dei migranti e del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell'elenco di cui all'art. 5 d.lgs 215/2003 – è stata segnalata la Delibera in oggetto.

Tale atto prevede che l'erogazione del contributo economico *una tantum* a favore dei nuclei familiari residenti nella Regione Umbria sia attribuito sulla base di parametri connessi al bisogno della famiglia (tra cui avere un ISEE familiare non superiore a 40.000 € e uno o più figli nati nel periodo 1 ottobre 2020 - 30 settembre 2021) e di un parametro del tutto estraneo alla considerazione del bisogno, cioè **la residenza in uno dei Comuni della Regione Umbria da almeno 5 anni continuativi**.

Sul punto segnaliamo che la **Corte Costituzionale**, con le **sentenze n. 44/2020, n. 7/2021 e n. 9/2021** ha affermato che i criteri di erogazione di una prestazione o servizio sociale che prescindano dalla considerazione del bisogno (e in particolare i criteri che valorizzano la residenza pregressa) sono incostituzionali per contrasto con l'art. 3 Cost., ai sensi del quale è “*il pieno sviluppo della persona umana la bussola che deve orientare il legislatore sia nazionale che regionale*” con la conseguenza che il precetto costituzionale “*non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza*” (così la sentenza n. 9): tali principi devono valere, a maggior ragione, per un contributo *una tantum* volto al sostegno della famiglia in situazione di emergenza, essendo di tutta evidenza che il bisogno derivante da detta situazione grava in modo indifferenziato sia sulle famiglie residenti da almeno 5 anni, sia sulle famiglie residenti da minor tempo. Anzi, tutte le ricerche sociologiche dimostrano che le famiglie giovani con elevata mobilità sono quelle che normalmente patiscono maggiormente gli effetti di situazioni di crisi.

L'illegittima attribuzione di un trattamento di favore ai lungo-residenti costituisce discriminazione indiretta in danno dei cittadini stranieri. Questi, infatti, sono spesso costretti, maggiormente rispetto ai cittadini italiani, ad una mobilità verso altre regioni per ragioni lavorative. Inoltre, stante la maggiore difficoltà di accesso al mondo del lavoro, si trovano più esposti a situazioni di indigenza che, a sua volta, può comportare la cancellazione anagrafica per irreperibilità (es. sfratto per morosità; cessazione delle misure di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati; ecc.). Dalla detta cancellazione deriva l'assenza del requisito della continuità della residenza anagrafica.

Sul punto si è già pronunciata la giurisprudenza di merito. Si vedano, ad es., le sentenze della Corte d'Appello di Milano che, in relazione a una delibera di giunta del tutto analoga a quella in esame, ha dichiarato illegittimo il requisito di 5 anni di residenza pregressa (sul punto: **Corte d'Appello di Milano, sent. 26 febbraio 2019 n. 463**).

Il requisito in esame quindi, pur essendo apparentemente neutro, costituisce discriminazione indiretta in contrasto con gli artt. 2, comma 2, 41, 43 TU immigrazione.

Vi invitiamo pertanto a ripristinare la parità di trattamento eliminando il requisito della residenza pluriennale (essendo sufficiente la residenza nella Regione Umbria), affinché non si realizzino distinzioni e svantaggi che prescindano dalla considerazione del bisogno.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni opportuno chiarimento, fermo restando che, in mancanza di tempestivo riscontro, ci attiveremo in sede giudiziaria, anche avvalendoci della legittimazione concessa dall'art. 5 d.lgs 215/2003, al fine di ottenere il pieno rispetto dei diritti dei cittadini stranieri.

Distinti saluti

Per il servizio antidiscriminazione

Avv. Paola Fierro



Per la sezione territoriale

Avv. Francesco Di Pietro

